

(N. 370)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei Deputati nella seduta dell' 8 aprile 1949 (V. Stampato N. 445)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 APRILE 1949

**Adeguamento dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza
per i funzionari di pubblica sicurezza.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista dal decreto legislativo 2 aprile 1947, n. 220, è stabilita nelle seguenti misure annue:

		Celibi	Ammogliati
Ispettori generali . . .	Grado IV	120.000	144.000
Questori e Ispettori generali	» V	112.800	136.800
Vice questori	» VI	101.600	125.600
Commissari capi	» VII	88.000	107.200
Commissari	» VIII	82.000	101.200
Commissari aggiunti	» IX	72.800	84.800
Vice commissari	» X	54.400	66.400
Vice commissari aggiunti	» XI	51.440	57.200
Volontari	» —	49.440	55.200

Art. 2.

L'aumento dell'indennità prevista dall'articolo precedente spetta unicamente ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi attivi di polizia, con esclusione di tutti coloro che disimpegnano solo servizi burocratici.

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo 1 è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure già fissate per i singoli gradi dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Non è computabile, agli stessi effetti, per i volontari.

Art. 4.

L'aumento dell'indennità prevista dall'articolo 1 ha decorrenza dal 1° luglio 1948.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1948-49, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI